



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**  
**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE N. 2 S. AGATA DE' GOTI**  
**Viale Vittorio Emanuele III - 82019 Sant'Agata de' Goti (BN) Tel. 0823/953048**  
**e-mail: [bnic827002@istruzione.it](mailto:bnic827002@istruzione.it) - pec: [bnic827002@pec.istruzione.it](mailto:bnic827002@pec.istruzione.it)**  
**Codice Meccanografico BNIC827002 - C. F. 92029000624**  
**[Sito web: ic2santagatadegoti.edu.it](http://Sito web: ic2santagatadegoti.edu.it)- Codice univoco UF5Q0N**

AI GENITORI/TUTORI LEGALI  
AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA  
AL DSGA  
AL SITO  
AL REGISTRO ELETTRONICO  
AGLI ATTI  
p. c. AL COMUNE DI S. AGATA DE' GOTI  
AL COMUNE DI DURAZZANO

## **OGGETTO: LEGGE N. 159/2023 E OBBLIGO SCOLASTICO**

Si comunica che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/23 (cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge 123/23 "[Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale](#)".

Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie.

Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità.

- È stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'articolo 12, comma 01, "*Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione*" in cui si ridefinisce la **disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici**, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevede un **inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore** o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della L. 159/2023:

*punto 4)*

*Il dirigente scolastico **verifica la frequenza degli alunni** soggetti all'obbligo di istruzione, **individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi**, nel corso di **tre mesi, senza giustificati motivi**.*



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**  
**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE N. 2 S. AGATA DE' GOTI**  
**Viale Vittorio Emanuele III - 82019 Sant'Agata de' Goti (BN) Tel. 0823/953048**  
**e-mail: [bnic827002@istruzione.it](mailto:bnic827002@istruzione.it) - pec: [bnic827002@pec.istruzione.it](mailto:bnic827002@pec.istruzione.it)**  
**Codice Meccanografico BNIC827002 - C. F. 92029000624**  
**[Sito web: ic2santagatadegoti.edu.it](http://Sito web: ic2santagatadegoti.edu.it)- Codice univoco UF5Q0N**

*Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla **comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo** di istruzione, il **dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco** affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. **In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.***

- **È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione** (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico **assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi**).
- Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale **“Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo”**.

Nella speranza di aver dato chiarezza sulla materia, si ribadisce che vige sempre l'obbligo di presentazione del certificato medico di riammissione a scuola dopo malattia e anche l'obbligo di giustificare le altre tipologie di assenza utilizzando il registro elettronico.

**Si invita a una vigilanza sempre più attenta e responsabile sui minori.**

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Elisabetta Di Maio